

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2005

relativa a uno specifico contributo finanziario della Comunità al programma di sorveglianza del campylobacter nei polli da carne presentato dalla Svezia per il 2005

[notificata con il numero C(2005) 759]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(2005/245/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tecnico-scientifiche, sono stati approvati dalla Commissione. Il programma ha avuto inizio il 1° luglio 2001.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, in particolare gli articoli 19 e 20,

considerando quanto segue:

(1) Tutelare la salute umana contro le malattie e le infezioni direttamente o indirettamente trasmissibili dagli animali all'uomo (zoonosi) è della massima importanza.

(2) Nel 2000, per ottenere un finanziamento comunitario, le autorità svedesi hanno presentato un programma pluriennale nazionale di sorveglianza del campylobacter nei polli da carne, in grado di valutare la diffusione di riferimento nella produzione primaria e nella catena alimentare e di attuare progressivamente misure igieniche per ridurla, sia nelle aziende che nella catena alimentare. Il programma e la relativa assistenza finanziaria comunitaria per un periodo adeguato (quattro anni al massimo), a copertura dei costi sostenuti dalla Svezia nel raccogliere informazioni

(3) Per ragioni di bilancio, l'assistenza comunitaria è decisa di anno in anno. Con le decisioni 2001/29/CE⁽²⁾, 2001/866/CEE⁽³⁾, 2002/989/CE⁽⁴⁾ e 2003/864/CE⁽⁵⁾ della Commissione, la Comunità ha fornito assistenza finanziaria rispettivamente per il 2° semestre 2001 e per gli anni 2002, 2003 e 2004.

(4) Il 28 maggio 2004, le autorità svedesi hanno presentato un programma per ottenere l'assistenza finanziaria comunitaria nel 2005 e, il 2 e il 17 novembre 2004, un programma rivisto. Su tali basi, risulta opportuno prorogare di sei mesi il periodo totale di assistenza finanziaria comunitaria oltre il periodo totale inizialmente convenuto di quattro anni per fornire così assistenza anche dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005. L'assistenza finanziaria comunitaria per tale periodo non dovrà superare i 160 000 EUR.

(5) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999⁽⁶⁾ del Consiglio, le misure veterinarie e fitosanitarie attuate secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. A fini di controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

⁽²⁾ GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 323 del 7.12.2001, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 344 del 19.12.2002, pag. 45.

⁽⁵⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 59.

⁽⁶⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

- (6) Il contributo finanziario comunitario viene concesso se le azioni previste sono effettivamente attuate e se le autorità forniscono tutte le informazioni del caso entro i termini previsti.
- (7) Nelle richieste di finanziamento presentate in valuta nazionale, di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽¹⁾, va specificato il tasso di conversione da usare.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
- b) entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento, presentazione di una valutazione intermedia tecnico-finanziaria sui primi cinque mesi del programma, conforme al modello di cui all'allegato;
- c) entro e non oltre il 31 marzo 2006, presentazione di una relazione definitiva sull'esecuzione complessiva e i risultati del programma per tutto il periodo durante il quale è stata concessa l'assistenza comunitaria (dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2005), comprendente una valutazione tecnica e finanziaria per il 2005, conforme al modello di cui all'allegato e completa di documenti comprovanti le spese sostenute;
- d) le suddette relazioni forniranno informazioni tecnico-scientifiche di rilievo rispondenti all'obiettivo dell'intervento comunitario;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il programma di sorveglianza del campyobacter nei polli da carne presentato dalla Svezia è approvato per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio 2005.

2. L'assistenza finanziaria comunitaria al programma di cui al paragrafo 1, è pari al 50 % dei costi (IVA esclusa) sostenuti dalla Svezia per le prove di laboratorio, fino a 160 SEK per test batteriologico teso a individuare il campyobacter, a 330 SEK per il suo conteggio e a 330 SEK per l'analisi dell'impronta genomica e non supererà i 160 000 EUR.

Articolo 2

1. Alla Svezia è concessa l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'attuazione del programma sia conforme alle norme del diritto comunitario, come quelle sulla concorrenza e l'attribuzione dei pubblici appalti, e rispetti le condizioni di cui alle lettere da a) ad e):

a) entro il 1° gennaio 2005, entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per attuare il programma;

e) il programma sarà attuato in modo efficace.

2. Se i termini del punto 1, lettera c), non sono rispettati, il contributo è ridotto del 25 % il 1° maggio, del 50 % il 1° giugno, del 75 % il 1° luglio e del 100 % il 1° settembre.

Articolo 3

Il tasso di conversione per le domande presentate in valuta nazionale nel corso di un mese «n» è quello del decimo giorno del mese «n + 1» o il primo giorno utile precedente per il quale sia fissato un tasso.

Articolo 4

La decisione entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Articolo 5

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

ALLEGATO

Informazioni tecniche e finanziarie relative all'attuazione di un programma di sorveglianza del campyobacter nei polli da carne, Svezia

Sezione A. Relazione tecnica sul controllo

Periodo di riferimento dal al

1. Esame effettuato presso laboratori diagnostici

a) Campionamento sistematico

	Numero di partite da macellazione campionate	Numero totale di «socks samples» alla fattoria	Numero totale di «tamponi cloacali» alla macellazione	Numero totale di campioni «pelle del collo» alla macellazione	Numero totale di campioni
Batteriologia del campyobacter					

b) Campionatura alla fattoria supplementare durante l'alta stagione di prevalenza

	Numero di aziende campionate	Numero totale di campioni prelevati da «materia fecale»
Batteriologia del campyobacter		

c) campionatura supplementare alla macellazione durante la stagione di alta ricorrenza

	Numero di partite da macellazione campionate	Numero totale di «campioni cecali»
Batteriologia del campyobacter		

d) Campionatura per il conteggio del campyobacter alla macellazione

	Numero di partite da macellazione campionate	Numero di campioni di pelle del collo	Numero di campioni di «risciacquatura di uccello» intero	Numero totale dei campioni
Batteriologia del campyobacter				

e) campionatura per studi di tracciabilità

Numero di analisi PFGE del campyobacter:

2. Seguito dato al campionamento

Numero di comunicazioni di verifica ai produttori

Numero di ispezioni di verifica nelle aziende

3. Descrizione della situazione epidemiologica lungo la catena alimentare (risultati e analisi dei risultati del campionamento, ispezioni nelle aziende).

4. Descrizione della situazione epidemiologica nell'uomo (tendenze e fonti di campilobatteriosi).

5. Nome e indirizzo dell'autorità che compila la relazione:

Sezione B. Distinta delle spese sostenute ⁽¹⁾

Periodo di riferimento dal al

Numero di riferimento della decisione della Commissione relativa all'assistenza finanziaria:

Spese sostenute relative a funzioni presso/da	Spese sostenute nel periodo di riferimento della relazione (in valuta nazionale)
Batteriologia per campyobacter	
Conteggio del campyobacter	
Impronta genomica del campyobacter	

⁽¹⁾ All'atto della presentazione della relazione finale di cui all'articolo 2, lettera c), per ogni voce va fornito un elenco di tutte le spese corredato di copia dei documenti giustificativi.